

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Interventi per l'ammodernamento e per la sicurezza
delle strade comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. - Cronache quotidiane e statistiche periodiche forniscono un quadro allarmante, se non drammatico delle mortalità dovute ad incidenti stradali, alle quali si deve aggiungere il danno ingentissimo anche in termini economici arrecato alla collettività dalle migliaia di piccoli incidenti pur privi di esiti letali.

Una grossa percentuale di detti sinistri è imputabile alle condizioni in cui versa il patrimonio delle infrastrutture rotabili del nostro paese, con particolare riferimento alla rete stradale comunale e provinciale che ne costituisce la stragrande maggioranza.

Le condizioni di sicurezza di detta rete, concepita nel passato per un tipo ed un volume di traffico profondamente diversi da quelli attuali, sono mediocri ovunque e divengono disastrose in collina e nella media e bassa montagna.

Questa situazione di «viabilità minore» a rischio è dovuta ad una serie di concause, alcune connesse alle condizioni delle infrastrutture, altre all'utenza:

la rete viabile comunale e provinciale è stata progettata e realizzata in passato con sezioni stradali, sottofondi e manti di usura, tracciati ed opere d'arte inadeguate alle attuali esigenze del traffico e deteriorati dalla insufficiente manutenzione;

la rete viabile cosiddetta minore con la sua struttura nastriforme a diffusione capillare è uno specchio fedele del degrado idrogeologico del territorio: frane, dissesti, caduta massi, ruscellamento incontrollato delle acque superficiali con conseguenti formazione di ghiaccio e ristagno;

la politica del trasporto merci che è stata adottata, la distribuzione alquanto frazionata degli insediamenti produttivi, per altri aspetti importante risorsa della nostra economia, hanno portato il traffico

pesante (autoarticolati da 400 q.li di portata) fuori nei più piccoli centri abitati procurando sollecitazioni insostenibili alle infrastrutture.

La scelta di fondo operata dal dopoguerra ad oggi è stata quella di privilegiare lo sviluppo della grande viabilità con la costruzione di grosse arterie trascurando la manutenzione e l'adeguamento della rete stradale esistente.

È tempo di riequilibrare questa situazione dedicando attenzione e risorse alla ristrutturazione e all'adeguamento delle strade comunali e provinciali.

Con una serie di interventi articolati dai costi irrisori, se paragonati a quelli necessari per realizzare viadotti e gallerie, si possono ottenere importanti risultati sul piano della sicurezza stradale contribuendo nel contempo a svolgere un'opera di protezione dell'assetto idrogeologico del territorio:

consolidamento di scarpate e di pareti rocciose con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistiche;

potenziamento delle opere d'arte con manutenzione del sistema di captazione ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali (cunette, caditoie);

rettifiche dei tracciati con adeguamento delle sezioni stradali, eliminazioni di curve cieche e a gomito;

rifacimento dei sottofondi e manti d'usura utilizzando materiali drenanti ed antisdrucchiolo;

installazione nelle zone più impervie o meno abitate di dispositivi di chiamata di soccorso.

Volendo concludere queste considerazioni di carattere eminentemente tecnico con una nota di tipo sociologico, si potrebbe affermare che dopo la corsa allo

sviluppo economico e all'industrializzazione la ricerca di una migliore qualità passa anche attraverso una maggiore sicurezza negli spostamenti ed il riequili-

brio di un modo di viaggiare che può essere ottenuto solo restituendo dignità alle vecchie insostituibili strade comunali e provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province e comuni di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali e comunali. A tal fine le province e i comuni sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 con onere di ammortamento, valutato in lire 200 miliardi nell'anno 1996 e lire 200 miliardi a decorrere dal 1997, a carico del bilancio dello Stato.

2. Per gli interventi di cui alla presente legge i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.